



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»* come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *«al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»*;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., contenente *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»*;
- VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante *«Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»*;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, prot. n. 802, recante integrazioni al D.M. 14 ottobre 2021, prot. 1154 «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 febbraio 2026, prot. n. 177, recante «*Revisione della classe di laurea infermieristica*»;
- VISTI i decreti del Ministero dell'università e della ricerca, di accreditamento iniziale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'a.a. 2026/2027;
- CONSIDERATO che per alcuni Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale non si è ancora conclusa la relativa fase di istruttoria, e, pertanto, i posti definiti con il presente decreto sono condizionati all'esito positivo delle procedure di accreditamento;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2026/2027 e a.a. 2027/2028*»;
- VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*»;
- VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante «*Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)*» e, in particolare, l'art. 6, comma 3;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 luglio 2026, n. 941, recante «*Semestre filtro a.a. 2026/2027*», e in particolare l'art. 9;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11 luglio 2025, n. 447, recante: «*Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 agosto 2026, n. 1003, recante la disciplina delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2026/2027;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56, in particolare l'art. 18, comma 3-ter, recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che stabilisce quanto segue: «*Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»*»;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'a.a. 2026/2027;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in professioni sanitarie, per l'anno accademico 2026/2027, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante: «*Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2026/2027 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art. 6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni*»;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto in data 23 luglio 2026 al repertorio atti n. 109/CSR, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2026/2027, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTE** le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 23 luglio 2026, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2026/2027;
- VISTA** la nota 8 aprile 2026, prot. n. 4211, con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli Atenei il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2026/2027;
- VISTA** la nota ministeriale prot. n. 10993 del 30 luglio 2026, con cui sono stati riaperti i termini per l'acquisizione del potenziale formativo del corso di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1), al fine di aumentare i posti disponibili per i predetti corsi di laurea, così da contribuire al superamento delle conclamate criticità del Servizio sanitario nazionale legate alla carenza di personale infermieristico, e di prevedere pertanto, nei limiti numerici del solo predetto contingente in aumento, una deroga ai requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- VISTE** le convenzioni stipulate, per l'anno accademico 2026/2027, tra le Forze armate e gli Atenei interessati;
- TENUTO CONTO** del fabbisogno di infermieri necessario ad assicurare la copertura delle esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2026/2027, come rappresentato dallo Stato Maggiore della Difesa, con nota acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 5543 del 28 aprile 2026;
- CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare la formazione universitaria del personale infermieristico destinato a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della Difesa e delle Forze armate;
- CONSIDERATO** che il contingente della programmazione nazionale, attribuito a ciascun Ateneo col presente Decreto, tiene conto anche dei posti riservati alle Forze armate in virtù delle Convenzioni stipulate coi singoli Atenei;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- RITENUTO di dover prevedere, nell'ambito della programmazione nazionale dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea in infermieristica, uno specifico contingente destinato alle Forze armate, presso le sedi universitarie convenzionate;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le Università.

DECRETA

Articolo 1 (Posti disponibili)

1. Per l'anno accademico 2026/2027, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d. lgs 25 luglio 1998, n. 286, e ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, è determinato a livello nazionale, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e i posti sono ripartiti secondo le rispettive tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Limitatamente alla definizione dei posti disponibili ai fini dell'immatricolazione per l'anno accademico 2026/27 ai corsi di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT/1), le università sia statali sia non statali legalmente riconosciute che hanno incrementato il numero dei posti rispetto al precedente anno accademico possono derogare ai requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii., ove necessario e comunque entro i limiti di tale incremento.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella allegata al presente decreto.
3. L'assegnazione dei posti definiti per gli atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
4. In merito all'utilizzo dei posti disponibili, si rinvia integralmente alla disciplina di cui all'art. 6 del decreto ministeriale del 6 agosto 2026, n. 1003, recante la disciplina delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2026/2027.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 2 (Effetti della programmazione nazionale annuale)

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, co. 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 6 agosto, n. 1003, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2026/2027 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e all'art. 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.
3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non è consentita l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni della durata del corso legale delle lauree delle professioni sanitarie, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA